

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## FINANZE E TESORO

20.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

#### INDICE

	Pag
<b>Schema di provvedimento legislativo: Concessione di un assegno di con- tingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa de- positi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 103) (Discussione) .</b>	209
PRESIDENTE - SCOCA, <i>Relatore</i> - MA- NES ANTONIO	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Provvedimenti tributari a favore degli enti locali (N. 100) (Discussione)</b>	210
GILARDONI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE - PESENTI - MANES ANTONIO - EINAUDI - SCOCA - DE CATALDO - VANONI	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70) (Seguito della discussione) . . . . .</b>	213
VANONI, <i>Relatore</i> - PESENTI - RICCI - EINAUDI - PRESIDENTE - BRESCIANI TURRONI - FRÈ - MANES ANTONIO - GABRIELE - FRIGGERI - DE CA- TALDO.	

**Discussione dello schema di provvedimento le-  
gislativo: Concessione di un assegno di con-  
tingenza ai pensionati degli Istituti di  
previdenza amministrati dalla Direzione  
generale della Cassa depositi e prestiti e  
degli Istituti di previdenza (N. 103).**

PRESIDENTE, in assenza del Consultore Ferri, invita il Consultore Scoca a riferire sul provvedimento

SCOCA, *Relatore*, dichiara che l'aumentato costo della vita ha reso particolarmente gravose le condizioni dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a favore dei quali è stato finora accordato un assegno supplementare temporaneo nella misura di lire 100 mensili sulle pensioni dirette e di lire 80 sulle indirette, con godimento dal 1° luglio 1943, un'integrazione temporanea scalare del 70, 60, 30 per cento sulle pensioni in godimento, compreso l'assegno anzidetto; un'indennità di caro-pane di lire 95 mensili per ciascun componente della famiglia a carico, compreso il titolare della pensione, a spese del bilancio dello Stato.

Ricorda poi il trattamento, in parte diverso fatto agli iscritti al Monte pensione dei maestri elementari, ai quali sono stati concessi un'integrazione temporanea scalare del 70, 60, 30 per cento anzidetta ed un assegno mensile di caro-viveri di lire 800 per le pensioni dirette, e di lire 700 per le indirette, sul bilancio dello Stato.

---

La seduta comincia alle 16.15.

(Interviene, autorizzato, il Consultore De Cataldo).

SCOCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Nonostante tali provvedimenti, permanendo disagiati le condizioni di questi pensionati, il Governo, su richiesta delle categorie interessate, ha proposto il provvedimento in esame, col quale si stabilisce che sia accordato, a decorrere dal 1° ottobre 1945, un assegno di contingenza di lire 900 mensili sulle pensioni dirette e di lire 800 su quelle indirette, liquidate da liquidarsi a carico delle Casse di previdenza dei sanitari, degli impiegati degli enti locali, dei salariati degli enti stessi e degli ufficiali giudiziari, con assorbimento dell'indennità di caro-pane.

Sulle pensioni a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, i quali già beneficiano dell'assegno di caro-viveri, questo assegno di contingenza viene stabilito nella misura di lire 500 per le pensioni dirette e di lire 400 per le indirette.

Osserva che si è fronteggiato l'onere di questo aumento di pensioni aumentando i contributi degli enti da cui gli iscritti dipendono e facendo appello al concorso da parte dello Stato stabilito nella cifra di 120 milioni annui.

Data la necessità in cui versano queste categorie di pensionati, propone che la Commissione esprima parere favorevole al provvedimento in esame.

MANES ANTONIO richiede se con il contributo dello Stato per 120 milioni si può far fronte, almeno per il momento, alle esigenze di questa categoria di pensionati.

SCOCA, *Relatore*, afferma che questo fine sarà raggiunto con il provvedimento in esame.

(I 10 articoli del provvedimento sono approvati senza discussione).

PRESIDENTE dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento.

#### Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Provvedimenti tributari a favore degli enti locali (N. 100).

GILARDONI, *Relatore*, afferma che con il provvedimento in esame non si attua una riforma organica della legislazione tributaria locale, ma soltanto si adottano provvedimenti contingenti per fornire agli enti locali i mezzi più idonei affinché essi possano far fronte alle necessità del momento.

Rileva anzitutto che non è possibile accertare in via presuntiva se i mezzi assegnati possano o meno rispondere alle necessità di bilancio degli enti comunali e provinciali, e constata lo stretto legame esistente, rispetto al

problema di far fronte alle necessità degli enti locali, tra il provvedimento in discussione e quelli concernenti l'istituzione di un'imposta personale straordinaria progressiva sulle spese di lusso e la nuova imposta sulle fibre tessili artificiali.

Ritiene quindi che i benefici previsti col provvedimento in discussione a favore degli enti locali sarebbero insufficienti, se la Consulta non esprimesse parere favorevole alla riforma dell'imposta suntuaria e all'addizionale dell'imposta sulle fibre tessili.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

GILARDONI, *Relatore*, a proposito dell'articolo 1, che modifica, elevandola, la tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, osserva che non si hanno dati per presumere se la quantità tassabile resterà uguale dopo l'aumento, veramente notevole, delle nuove aliquote.

Quanto al metodo di imposizione, non si spiega perché l'imposta di consumo sul vino debba essere la sola applicabile sulla quantità e non sul valore della merce, mentre sarebbe desiderabile che il criterio della tariffa *ad valorem* fosse generale. Fa rilevare che la relazione ministeriale riconosce tale disparità nei confronti delle altre imposte di consumo, ma non la giustifica esaurientemente, ed aggiunge che il mantenimento di questo sistema è tanto più illogico in quanto si tassa il vino tenendo anche conto della sua gradazione alcolica. Ricorda che tale imposta fu istituita quando era Ministro il Consultore Pesenti.

PESENTI ricorda che egli sostenne l'opportunità di un dazio *ad valorem*, ma gli uffici competenti furono di diverso avviso, affermando che esso avrebbe dato luogo a troppe gravi complicazioni per la sua esazione.

MANES ANTONIO teme che l'aumento dell'imposta di consumo sui vini spumanti in bottiglia possa influire sfavorevolmente sull'esportazione.

EINAUDI ricorda che in altri tempi egli si mostrò favorevole alla tariffa unica per l'imposta di consumo sui vini, che offriva, tra l'altro, il vantaggio, in tempo di crisi di produzione vinicola, di contribuire alla fine della crisi.

Riconosce poi giusto quanto ha affermato il Consultore Pesenti che un dazio *ad valorem* sul consumo dei vini darebbe luogo a troppo gravi complicazioni per l'esazione. Non sarebbe facile invero stabilire una tariffa diversa a seconda delle diverse qualità di vino. Crede

pertanto che sia bene approvare l'articolo 1 del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

GILARDONI, *Relatore*, illustra la portata delle norme contenute nell'articolo 2 e raccomanda che sia regolata diversamente l'assegnazione degli appalti, in modo che ne possa essere garantita la sincerità.

MANES ANTONIO raccomanda che, una volta effettuate le gare per gli appalti, i prezzi delle gare stesse rimangano invariati.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 2

(È approvato).

GILARDONI, *Relatore*, rileva che il disposto dell'articolo 3, a parte la questione del maggiore aggravio previsto per i contribuenti, non offre motivo a rilievi di ordine tecnico, e ritiene che le necessità impellenti dei bilanci provinciali non ammettano un rinvio delle disposizioni adottate in tale articolo. Crede però doveroso rilevare che l'onere previsto per i contribuenti con l'elevazione dei limiti della sovrimposta provinciale sui terreni, sarà di circa un miliardo e 700 milioni l'anno.

SCOCA domanda quale sia la relazione esistente tra il disposto dell'articolo 3 e la legge relativa agli aumenti degli estimi catastali.

MANES ANTONIO ritiene che l'articolo in discussione sia coordinato con tale legge

EINAUDI ad ogni modo ritiene che l'articolo debba essere approvato con la riserva che esso sia coordinato con la legge stessa.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3 con questa riserva.

(È approvato)

GILARDONI, *Relatore*, esprime il voto, a proposito dell'articolo 5, che il provento dell'addizionale alle tasse automobilistiche, anziché essere versato direttamente alla provincia di iscrizione dell'autoveicolo, sia ripartito, per mezzo di un fondo unico, metà in ragione della popolazione e per metà in ragione della lunghezza delle strade in gestione di ogni provincia. Propone pertanto che nel secondo comma siano sostituite alle parole « versata direttamente alla provincia di iscrizione del veicolo », le seguenti: « sarà ripartita a mezzo di un fondo unico per metà in ragione della popolazione e per metà in ragione della lunghezza delle strade in gestione di ogni provincia »

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 5 con l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

Osserva che anche per l'articolo 6 vale la riserva espressa dal Senatore Einaudi per l'articolo 3, vale a dire che l'articolo in questione deve essere coordinato con la legge relativa agli aumenti degli estimi catastali.

Mette pertanto ai voti l'articolo 6 con tale riserva.

(È approvato).

GILARDONI, *Relatore*, osserva che l'addizionale da cui all'articolo 7 dello schema in esame aveva anteriormente una destinazione specifica, cioè quella di integrare i bilanci degli Enti comunali di assistenza. Potrebbe quindi non ritenersi opportuno destinare una parte del gettito dell'addizionale stessa, sia pure aumentata, a finalità diverse, come quella di integrare i bilanci provinciali, indipendentemente dai suddetti fini di assistenza. In ogni modo, per chiarire con quali criteri debba essere ripartito fra le varie provincie il provento di quel contributo supplementare, si potrebbe stabilire che il fondo unico derivante da questo tributo sia ripartito fra le provincie per metà in ragione della popolazione e per metà in ragione di un criterio fisso di destinazione, ad esempio in proporzione delle spese annue necessarie all'assistenza degli illegittimi ed al ricovero ed alla cura dei dementi poveri.

EINAUDI ritiene che non sia possibile mettere un'addizionale parte a favore delle provincie e parte a favore dei comuni.

GILARDONI, *Relatore*, dichiara di non insistere nella sua proposta di emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

GILARDONI, *Relatore*, osserva che con l'articolo 8 si proroga al 30 giugno 1946, l'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530, ed aggiunge che tale articolo si ricollega con lo schema di provvedimento legislativo che proroga al 1945-46 la tassa sui tessuti di fibre artificiali.

Ritiene che sia il caso di formulare un voto che tale proroga debba essere definitiva, in quanto la sede naturale della tassazione dei tessuti, come degli altri prodotti di scambio, è quella prevista dall'imposta generale sull'entrata, da cui alla legge del 1940.

Osserva a questo proposito che può sembrare poco logico proporre al gravame tributario previsto dall'articolo 8 fino al 30 giugno 1946, poiché tale entrata va a beneficio di enti i cui bilanci vanno con l'anno solare e non ad esercizi interposti.

MANES ANTONIO deprecava l'uso invalso nella nostra legislazione per cui nell'articolo di una legge spesso si fa richiamo ad altre leggi citate soltanto con la data ed il numero, senza indicarne l'argomento.

DE CATALDO ricorda che il decreto di cui si proroga l'efficacia ne sostituisce un altro emesso l'11 gennaio 1943, col quale si istituiva un'addizionale del 10 per cento sul prezzo franco di fabbrica dei prodotti tessili tipizzati, destinata alla costituzione di un fondo a favore delle provincie e dei comuni. Successivamente l'addizionale fu estesa a tutti i prodotti tessili in genere, in una misura ridotta del 6 per cento sul prezzo effettivo di vendita. Tale addizionale provocò un grave disagio, sia presso i produttori che presso i commercianti, perché incidereva fortemente sul prezzo di vendita ed induceva i produttori ed i commercianti a non fatturare la merce, arrecando così un grave danno all'erario per il mancato incasso dell'importo dell'imposta generale sull'entrata. Tale addizionale, che doveva essere applicata fino al 31 dicembre 1945, viene ora prorogata al 30 giugno 1946.

Per gli inconvenienti sopra accennati, propone che la Commissione non si pronunci favorevolmente a tale proroga e che quindi l'addizionale abbia a cessare, come era già stato stabilito, al 31 dicembre 1945.

PESENTI premesso di non essere responsabile dell'adozione dell'addizionale prevista nell'articolo 8, ricorda le proteste sollevate dagli interessati nell'Italia settentrionale, quando l'aliquota del 10 per cento, che era stata estesa dal Governo repubblicano fascista a tutti i tessuti, fu ridotta al 6 per cento dal Governo nazionale. Questo, che potrebbe sembrare un controsenso, si spiega col fatto che la disposizione per cui si fissava l'aliquota del 10 per cento non aveva avuto mai pratica attuazione, e che nessuno ha ottemperato alla denuncia delle giacenze tessili, richiesta per tale imposta.

GILARDONI, *Relatore*, rileva che le affermazioni del Consultore Pesenti sono ribadite da quanto è detto nella relazione ministeriale.

PESENTI osserva che, dopo le considerazioni già fatte, non resta che affermare di essere favorevoli alla proroga o di essere contrari al principio dell'imposta sui tessuti.

DE CATALDO dichiara che non si può essere favorevoli all'adozione di una simile addizionale, perché l'onere da essa costituito è così grave che indurrà i commercianti e gli industriali a ricorrere ad una quantità di sotterfugi e di accorgimenti per cui l'erario non

avrà quel beneficio che si ripromette; tanto più ove si tenga presente che il non pagare tale addizionale è causa dell'evasione da un altro tributo, cioè dall'imposta generale sull'entrata. Per queste ragioni non vede il motivo di prorogare per altri sei mesi l'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

GILARDONI, *Relatore*, dichiara che le provincie ed i comuni non potrebbero far fronte alle loro esigenze senza i proventi dell'imposta in parola.

MANES ANTONIO rileva dalla relazione ministeriale che il disavanzo dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1944 è stato di 6 miliardi e che in linea approssimativa quello per il 1945 non sarà inferiore ai 18 miliardi. A tale ultimo disavanzo si è stabilito di provvedere per 6 miliardi 842 milioni con il disposto del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62 e per i residuali 11 miliardi e 158 milioni con il gettito previsto in 14 miliardi e 383 milioni dal provvedimento in esame. Pertanto si ha una maggiore assegnazione ai comuni ed alle provincie di circa 3 miliardi, senza contare che il gettito previsto dall'addizionale sui tessuti si aggira pure intorno ai 3 miliardi. In totale quindi, ai comuni ed alle provincie saranno dati 6 miliardi di più.

GILARDONI, *Relatore*, dichiara che, secondo quanto indicato nella relazione ministeriale, sono aggiudicati alle provincie ed ai comuni 6 miliardi ed 842 milioni per il decreto 8 marzo 1942, n. 62, e 14 miliardi e 383 milioni in base ai provvedimenti in corso relativi ai tributi vari ed all'addizionale tessili, con un totale di 24 miliardi e 225 milioni. Osserva che, togliendo da tale cifra i 6 miliardi necessari per pareggiare il disavanzo dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1944, restano appunto 18 miliardi per coprire il disavanzo previsto per l'anno 1945.

VANONI dichiara che non occorre nutrire preoccupazioni se qualcosa in più sarà dato alle provincie ed ai comuni. Gli risulta infatti che da parte di alcuni di questi enti sono giunte al Ministero del tesoro richieste di integrazioni di bilancio per un totale di 25 miliardi.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8

(È approvato).

GILARDONI, *Relatore*, dichiara che il disposto dell'articolo 9 dipende dal fatto che i contrassegni un tempo erano forniti dal partito fascista. Si stabilisce pertanto che tali contrassegni siano oggi forniti da un'opera nazionale o da un ente morale che sarà desi-

gnato, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 9.

(È approvato — L'articolo 10 è approvato senza discussione).

PRESIDENTE dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento.

GILARDONI, *Relatore*, esprime il voto che il provvedimento testé approvato ed altri di natura simile siano raccolti in un nuovo testo unico, al fine di renderne più facile la conoscenza ai contribuenti.

**Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70).**

PRESIDENTE riapre la discussione sul provvedimento, dall'articolo 10. Non essendovi osservazioni, mette in votazione questo articolo.

(È approvato).

VANONI, *Relatore*, sull'articolo 11 osserva che la disposizione si ricollega con la disciplina per la distribuzione dei dividendi che è stata bloccata per tutta la durata della guerra. In tale articolo si prescrive infatti che. « I saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere distribuiti prima del realizzo effettivo dei cespiti, né, fino a nuova disposizione, possono essere portati ad aumento del capitale » Così il bilancio di una società dovrà continuare a portare nel proprio attivo, con la vecchia espressione monetaria, l'indicazione dei propri cespiti patrimoniali e dovrà poi istituire una particolare voce relativa alla rivalutazione di questi cespiti, mettendo a fronte di essa le perdite di esercizio. Ricorda che quando fu discusso in sede tecnica lo schema in esame, egli propose di ammettere, anzi di favorire, tale rivalutazione, facendo presente che ciò avrebbe giovato alla finanza, rendendo molto più facile l'accertamento dell'imposta di negoziazione e sui titoli azionari, nonché dell'imposta patrimoniale. In altri termini molte riserve occulte sarebbero scomparse ed il bilancio di ogni singola azienda sarebbe diventato più limpido. Gli fu obiettato allora che, dipendendo dal Ministero del tesoro la disposizione che limitava i dividendi, se si fosse atteso il parere favorevole di tale Ministero la legge avrebbe subito un ritardo di parecchi mesi; osserva però che, sebbene il parere favorevole del Ministero

del tesoro non sia stato richiesto, il ritardo si è ugualmente verificato.

Ora, poiché la Commissione di finanza non ha i vincoli di competenza del Ministero delle finanze, egli riterrebbe opportuno proporre una modificazione dell'articolo 11, nel senso che i saldi attivi di rivalutazione monetaria possano essere portati, contrariamente a quanto prescrive l'articolo 11, ad aumento del capitale.

PESENTI domanda se, in tal caso, la distribuzione degli utili dovrà essere commisurata al nuovo capitale, ovvero dovrà essere limitata alla sua precedente misura.

VANONI, *Relatore*, dichiara che, se si aumenta il capitale, l'interesse dovrà essere dato sul nuovo capitale, ma non saranno distribuiti maggiori dividendi, perché, qualora l'emendamento proposto venisse accolto, si concederebbe soltanto la possibilità di adeguare il dividendo di oggi a quello degli anni 1937 e 1938.

Né si deve dimenticare che la possibilità di portare i saldi attivi di rivalutazione monetaria ad aumento di capitale significherebbe per la finanza un accertamento di capitali maggiori e quindi un maggior imponente nei riguardi del pagamento delle imposte.

RICCI desidera sapere se la disposizione relativa alla limitazione dei dividendi viene a cadere con l'applicazione della imposta straordinaria sui profitti di guerra, ovvero continua, nel qual caso, le osservazioni del Consulatore Pesenti sarebbero indubbiamente giuste. Pertanto, se si aumenta il capitale, con i saldi attivi di rivalutazione monetaria si aumenterà anche la quantità dei dividendi. È bensì vero che l'aliquota rimane invariata, ma verrebbe a variare la somma totale che si viene a distribuire. Se si vuole seguire il concetto del legislatore, di non permettere, cioè, che le società azionarie distribuiscano forti somme agli azionisti, non bisogna permettere che si arrivi all'aumento del capitale con l'aggiungervi i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

EINAUDI osserva che con l'emendamento proposto dal Relatore i saldi attivi di rivalutazione monetaria dovranno essere pure messi in evidenza in qualche capitolo dei bilanci delle aziende; quindi saranno portati a capitale o a riserva speciale. Rileva però che il portarli a riserva speciale può implicare il pericolo che possano essere considerati come utili e quindi destinati a fronteggiare eventuali perdite.

VANONI, *Relatore*, osserva che ciò è inevitabile, perché se non si consentirà che i saldi attivi di rivalutazione monetaria siano desti-

nati a fronteggiare le perdite, probabilmente un rilevante numero di società sarà costretto a dichiarare fallimento, mentre ora la posizione patrimoniale di tali aziende è tuttavia in buone condizioni per poter continuare la loro attività produttiva.

EINAUDI osserva che la situazione non cambia affatto, se le banche debbono far credito alle società, avendo come garanzia soltanto la differenza tra il capitale di ieri e quello rivalutato. Ritiene che la concessione di crediti da parte delle banche sia indipendente dalla avvenuta rivalutazione dei capitali delle aziende, bensì in relazione all'impiego che le aziende stesse faranno a tali capitali, ed aggiunge che se il credito fosse richiesto dalle aziende per acquistare beni improduttivi, l'aumento di capitale si risolverebbe piuttosto in un danno che in un beneficio.

PRESIDENTE desidererebbe conoscere il parere del Senatore Einaudi circa la possibilità di considerare i saldi attivi di rivalutazione monetaria come contropartita delle perdite.

EINAUDI dichiara che se ci saranno perdite, il loro importo sarà detratto dal capitale rivalutato; se un'azienda ha, ad esempio, 100 milioni di capitale e 300 milioni di perdite, la rivalutazione del capitale, invece di 1000 milioni, sarà soltanto di 700.

BRESCIANI TURRONI domanda se non sia il caso di rinviare la risoluzione del problema dell'aumento del capitale al momento in cui esso si presenterà per tutte le aziende, non già, come avviene col provvedimento in esame, soltanto per una determinata categoria.

EINAUDI dichiara che la semplice rivalutazione non è altro che la constatazione contabile di un fatto già avvenuto. Si tratta quindi soltanto di mettere in evidenza una situazione reale e ciò è sempre utile.

Ritiene poi che una qualche utilità potrebbe derivare dall'attuazione di una disposizione sul genere di quella accennata dal Consultore Pesenti circa la possibilità di distribuire i dividendi commisurandoli al nuovo capitale rivalutato, perché uno dei bisogni più urgenti nel momento presente è che le singole aziende non ricorrano esclusivamente al credito per aumentare i capitali, ma anche agli azionisti. Inoltre, se si potessero distribuire i dividendi anche sul capitale rivalutato, ciò potrebbe costituire un incitamento per molte persone a sottoscrivere nuovi capitali: il che tornerebbe a vantaggio delle aziende.

FRÈ osserva che i saldi attivi di rivalutazione monetaria possono innanzi tutto essere utilizzati per sanare le perdite di eser-

cizio, che nel momento presente per alcune aziende sono assai gravi e vanno tuttora aumentando, perché si continuano ancora a pagare i salari a vuoto.

Aggiunge che se poi nel bilancio si iscrive la riserva al passivo, non c'è ragione perché non sia consentito di portarla ad aumento del capitale, raggiungendo così lo scopo di distribuire un dividendo maggiore di quello che veniva distribuito prima.

Osserva però che, se si consentisse di portare i saldi attivi di rivalutazione monetaria ad aumento del capitale, sarebbe opportuno forse stabilire che una parte di questi saldi attivi debbano essere utilizzati per aumentare proporzionalmente la riserva legale in modo da mantenere invariato il rapporto fra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento.

VANONI, *Relatore*, osserva che se anche fosse mantenuto il divieto di portare i saldi attivi di rivalutazione monetaria ad aumento del capitale, quelle società che volessero eludere tale divieto, se composte di un limitato numero di azionisti, potrebbero sempre trovare il modo di farlo, aumentando il capitale mediante nuovi apporti. Difficoltà interne per mantenere inalterate le posizioni potrebbero verificarsi nel caso di società che hanno un notevole numero di azionisti, che non si è sicuri se esercitino o meno il diritto di opzione. Ritiene che tutti questi rapporti sarebbero più facilmente regolabili se i saldi attivi di rivalutazione monetaria fossero portati ad aumento del capitale e che si faciliterebbe la regolarizzazione del mercato monetario in un momento in cui c'è bisogno che nuovi capitali entrino nelle aziende.

MANES ANTONIO osserva che dalla discussione del provvedimento in esame è risultato chiaro che il principio della distribuzione dei dividendi debba essere riveduto. Pertanto sarebbe utile che la Commissione esprimesse un voto perché la legislazione in materia sia riesaminata.

VANONI, *Relatore*, dichiara che l'articolo 11 potrebbe essere così emendato. Nel primo comma sostituire alle parole: « né, fino a nuova disposizione, possono essere portati ad aumento del capitale », le seguenti: « ma possono essere destinati a coperture di perdite o portati ad aumento di capitale ».

Aggiungere, giusta la proposta fatta dal Consultore Frè, come secondo comma, il seguente:

« Le società che portino i saldi attivi di rivalutazione ad aumento del proprio capi-

tale devono contemporaneamente aumentare la loro riserva ordinaria in modo che rimanga uguale il rapporto tra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento »

Nel secondo comma, che, con l'approvazione del comma precedente diventerebbe terzo, sostituire alle parole « comma precedente », le seguenti « primo comma ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 11 con gli emendamenti proposti dal Relatore.

(È approvato)

VANONI, *Relatore*, a proposito dell'articolo 12, osserva che sorge una grave questione di principio, se cioè sia giusto comprendere in una legge sui profitti di guerra e di congiuntura la tassazione dei profitti risultanti da una normale attività speculativa. Ricorda che l'ipotesi è stata prevista per la prima volta dalla legge del 1942, allo scopo di colpire soprattutto gli atti di speculazione compiuti da speculatori non professionali; senonché la dizione della norma ha portato a comprendere anche gli atti di speculazione isolata su beni immobili, che costituiscono una materia assai controversa per gli interpreti della legge sull'imposta di ricchezza mobile. Ricorda di aver già fatto in proposito alcune osservazioni, quando illustrò il provvedimento in esame in sede di discussione generale. Se è eccessivo portare via l'intero sopra-reddito alle persone cui si riferisce l'articolo in questione, è pure difficile suggerire dei temperamenti alla disposizione dell'articolo 12, perché ormai essa si applica da più di tre anni. È noto che la Finanza deduce l'intento speculativo dal non lungo periodo di tempo trascorso tra l'acquisto e la rivendita; ma osserva che ora, con tale espressione, s'intende un periodo di dieci o quindici anni, cosicché l'aver comprato un immobile dieci o quindici anni fa e l'averlo rivenduto oggi, può essere considerato un atto di speculazione immobiliare. Riconosce che ciò può dar luogo a vere e proprie ingiustizie, quando si tratti di persone che abbiano rivenduto un immobile acquistato molto tempo fa per far fronte alle difficoltà del momento.

EINAUDI afferma che si potrebbe stabilire un limite massimo di tempo tra la data di acquisto e quella di rivendita.

FRÈ dichiara che l'articolo 12 può dar luogo al sorgere di una grave ingiustizia in relazione agli emendamenti già approvati. Osserva infatti che, poiché nello stabilire i soprapprofitti si è ritenuto concordemente che fosse giusto tener conto dei danni di guerra,

tali danni dovrebbero essere considerati anche quando si tratti di operazioni di speculazione a carattere isolato. Fa presente infatti che una operazione isolata può essere compiuta da persona che abbia subito danni di guerra e che la vendita di un immobile, che il fisco può ritenere compiuta con intento speculativo, sia invece una conseguenza del grave danno patrimoniale subito

Segnala poi un piccolo errore, che potrebbe essere riparato aggiungendo al primo comma come inciso fra le parole « nell'operazione », e le altre « calcolato in ragione », le seguenti « rivalutato ai sensi del citato articolo », in modo da permettere che il capitale, a cui si accenna all'articolo 12, possa essere rivalutato con i coefficienti già previsti nel provvedimento in esame.

RICCI crede che per evitare l'inconveniente accennato dal Relatore relativamente alla rivendita degli immobili intesa come operazione di speculazione, si potrebbe stabilire che non debba essere intesa come atto speculativo la vendita di un solo stabile, mentre potrebbe essere considerata tale la vendita di un secondo, terzo e quarto stabile.

VANONI, *Relatore*, osserva che colui che vende più stabili si trova in una situazione assai più favorevole di quello che ne vende uno soltanto, perché può avvalersi della disposizione relativa alla compensazione delle perdite.

Circa la vendita isolata di un solo stabile, a suo parere, non vi sarebbe nulla da dire sul fatto che la Finanza veda un intento speculativo in tale vendita, ma ritiene sia da non approvare il fatto che la Finanza presuma l'intento speculativo dalla relativa brevità del periodo di tempo intercorso fra l'acquisto e la rivendita. Sarebbe opportuno invece raccomandare che l'Amministrazione finanziaria tenesse conto di altri elementi esteriori per stabilire l'intento speculativo.

FRÈ dichiara che forse sarebbe opportuno precisare un periodo limitato dell'investimento.

VANONI, *Relatore*, si dichiara contrario alla proposta fatta dal Consultore Frè, perché un limitato periodo di tempo per quel che riguarda l'investimento potrebbe essere, a seconda dei casi, breve per una persona o lungo per un'altra.

MANES ANTONIO domanda se la disposizione dell'articolo 12 può applicarsi anche agli agricoltori; ad esempio, per la vendita del bestiame.

GABRIELE CESARE osserva che l'intento speculativo consiste nel proposito di compe-

rare per rivendere al fine di guadagnare sulla differenza. La rinnovazione delle scorte non è atto speculativo si è quindi fuori dai limiti dell'articolo 12.

VANONI, *Relatore*, non ritiene sia il caso di modificare l'articolo 12 e con esso tutto il sistema della legge, che è ormai in vigore da tre anni, e propone di fare una raccomandazione perché nell'applicazione della legge si abbia cura di identificare quelle operazioni che hanno natura speculativa, lasciando così fuori tutte quelle che sono semplici investimenti di patrimonio, fatti per ragioni soggettive personali. Non si nasconde però la difficoltà di stabilire ciò in una disposizione legislativa.

FRIGGERI dichiara di associarsi all'obiezione sollevata dal Consultore Frè nei riguardi di un'eventuale compensazione tra gli utili conseguiti e le perdite subite nelle operazioni di speculazione a carattere isolato. Osserva che se tale proposta non dovesse essere accolta, resterebbe fissato un principio che è in contrasto con il criterio seguito nella prima parte del provvedimento, nella quale si stabilisce la compensazione degli utili e delle perdite.

GABRIELE CESARE osserva che nella prima parte del provvedimento la compensazione tra gli utili e le perdite era ammissibile, perché tanto le une che le altre si riferivano ad una stessa attività produttiva viceversa i danni subiti da chi ha fatto una speculazione isolata non sono perdite, perché essi non riguardano quella determinata attività speculativa, bensì un'altra attività economica.

MANES ANTONIO dichiara di non condividere il punto di vista espresso dal Consultore Gabriele, perché l'attività patrimoniale è unica.

VANONI, *Relatore*, osserva che accogliendo la proposta del Consultore Friggeri sorgerebbe una difficoltà tecnica difficilmente superabile. Difatti nelle operazioni di speculazione isolate non c'è possibilità di tener conto contemporaneamente dei vantaggi e delle perdite che derivano da attività lontane e separate tra loro. In altri termini, l'imposta dovrebbe essere resa personale, perché, finché essa ha carattere reale, la proposta fatta dal Consultore Friggeri non potrebbe essere accolta. Aggiunge che la Commissione di studiosi, che ha esaminato il problema, ha finito per concludere che era impossibile arrivare ad un risultato pratico circa la dibattuta questione della compensazione degli utili e delle perdite nelle operazioni di speculazione a carattere isolato.

FRIGGERI dichiara di insistere nella sua proposta. alla fine del primo comma dell'articolo 12 potrebbero essere aggiunte le seguenti parole « e dal profitto così accertato si deducono le perdite subite dal contribuente per danni di guerra ».

VANONI, *Relatore*, dichiara di essere molto perplesso ad accogliere la proposta fatta dal Consultore Friggeri.

PRESIDENTE ricorda che il Consultore Frè ha proposto di aggiungere al primo comma dell'articolo 12, come inciso fra le parole « nell'operazione », e le altre « calcolato in ragione », le seguenti. « rivalutato ai sensi del citato articolo ».

Mette ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Ricorda che il Relatore, a proposito dell'applicazione dell'articolo 12, ha espresso il voto che si abbia cura di identificare le operazioni veramente speculative e di non colpire i puri disinvestimenti di capitale dovuti alle difficoltà causate dalla guerra.

(La Commissione approva).

VANONI, *Relatore*, propone di rinviare l'approvazione dell'articolo 12, perché la Commissione abbia modo di approfondire meglio la questione, sollevata dai Consultori Frè e Friggeri, relativamente ad un'eventuale compensazione tra gli utili conseguiti nelle operazioni di speculazione a carattere isolato e le perdite causate dai danni di guerra.

(La proposta, messa ai voti, è approvata — È approvato senza discussione l'articolo 13).

VANONI, *Relatore*, dichiara che, a proposito dell'articolo 14, sorge la questione, già accennata in sede di discussione generale, sulla possibilità di revisione del reddito ordinario, non accertato nel 1937-38, ma divenuto definitivo per altre ragioni. È stato osservato infatti che molti accertamenti sono errati per colpa del contribuente, che non si è curato di fare le dichiarazioni in aumento, cercando di frodare il fisco più che fosse possibile.

EINAUDI ricorda che lo stesso problema si presentò in occasione dell'avocazione dei profitti, nel 1920. Se ben ricorda, allora si giunse alla conclusione di dare ai contribuenti il diritto di chiedere la revisione del reddito ordinario, assoggettandoli però, nel tempo stesso, alla sanzione di pagare la differenza dell'imposta straordinaria e di ricchezza mobile sul di più. Si potrebbe ora applicare la stessa norma.



VANONI, *Relatore*, in considerazione delle osservazioni fatte, propone di aggiungere il seguente comma all'articolo 14 « Qualora il reddito da assumere come ordinario ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 2 del citato testo unico, sia stato determinato altrimenti che per decisione delle Commissioni delle imposte e sia dimostrato che è inferiore di almeno un quarto al reddito reale del periodo di riferimento, è consentita la rettifica agli effetti dell'avocazione delle quote indispensabili, nonché dell'accertamento dell'imposta straordinaria, ferme restando le liquidazioni di questa ultima già divenute definitive.

« È dovuta l'imposta di ricchezza mobile per l'anno o per gli anni di riferimento sulla differenza tra il reddito precedentemente accertato ed il reddito definitivamente rettificato »

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 14 con l'emendamento proposto dal Relatore.

*(È approvato).*

VANONI, *Relatore*, osserva che in conseguenza dell'emendamento approvato all'articolo 14, il titolo terzo del provvedimento in esame occorre che sia modificato nel senso di sopprimere le parole « dell'articolo 1 », ed aggiungere alla parola « interpretazione », le seguenti: « e modificazione ».

*(La proposta, messa ai voti, è approvata)*

RICCI osserva che per evitare equivoci sarebbe opportuno dire nell'articolo 15 che è cessata anche l'avocazione dei profitti di guerra

VANONI, *Relatore*, fa osservare al Senatore Ricci che il concetto da lui espresso risulta chiaro dalla dizione del primo comma dell'articolo 1 che, stabilendo l'avocazione allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1946, delle quote dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, limita il periodo di avocazione di tali quote.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 15.

*(È approvato)*

VANONI, *Relatore*, fa presente che l'articolo 16 communa l'avocazione dei profitti di borsa nera.

MANES ANTONIO domanda al Relatore se la frase: « sono avvocati allo Stato i profitti derivanti dall'esercizio .. di ogni altra

attività profittatrice connessa con la congiuntura economica e con la situazione derivante dagli eventi bellici », possa riferirsi ai profitti di borsa nera. In tale dizione infatti può essere compresa ogni altra attività economica, oltre quella relativa a tali profitti.

VANONI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, al quale si sostituisce l'articolo 16 in discussione, era così concepito

« Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il deferimento obbligatorio od il blocco delle merci o la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento od alla rettifica dei redditi ai fini di cui all'articolo 6, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze ed in ispecial modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza »

Fa poi presente che nella relazione ministeriale, premessa allo schema di provvedimento in discussione, è detto che l'avocazione dei profitti previsti nell'articolo 16 è stata disposta qualunque sia il campo in cui l'attività che li ha prodotti è stata svolta. Dichiarò però, non potendo l'avocazione arrestarsi ai soli profitti di mercato nero, che la nuova legge ha voluto considerare anche quei profitti che, pur non derivando da attività illecite, presentano un carattere del tutto anormale, in quanto conseguiti ai margini e spesso al di fuori delle comuni attività economiche, in connessione con la congiuntura economica e con la situazione determinata dagli eventi bellici.

MANES ANTONIO torna ad affermare che la formula adottata nell'articolo 16 non sembra la più adatta, anche in considerazione del fatto di disporre l'avocazione allo Stato dei profitti previsti nell'articolo stesso con effetto dal 1939. Tutt'al più dovrebbero essere avvocati allo Stato i profitti conseguiti soltanto dopo l'8 settembre 1943.

EINAUDI osserva che nell'articolo 16 si comprendono due casi: primo è quello che si riferisce ai profitti derivanti dall'esercizio, in qualsiasi campo, di attività svolte in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio, il blocco delle merci e la limitazione dei prezzi, ossia ad attività che potrebbero senz'altro essere definite illecite. A questo proposito fa presente che se si tratta di attività illecite, esse dovrebbero essere definite tali dal giudice e quindi si dovrebbe sta-

balire che l'avocazione allo Stato dovrebbe seguire ad una sentenza penale, perciò non ci dovrebbe esser bisogno d'introdurre, come fa l'articolo 16, un altro gravame che colpisce tali attività le quali sono già soggette alla legge penale.

Il secondo caso riguarda invece ogni altra attività profittatrice connessa con la congiuntura economica e con la situazione derivante dagli eventi bellici. Indagando sulla natura di queste attività, osserva che se sono di categoria B, cioè di intermediazione, esse sono già colpite dalle disposizioni precedenti del provvedimento. Esclude che possa trattarsi di attività di borsa nera, perché si parla di commercianti i quali sono già soggetti all'imposta straordinaria e all'avocazione, ed osserva che se finora essi non sono stati perseguiti — e ciò dipende dall'Amministrazione che non ha saputo farlo — non li si potrà colpire certo in base alle norme dell'articolo 16. Di qui la conclusione che tale norma si dimostra inutile, a meno che non si riferisca ad altri contribuenti. In tal caso però sarebbe bene raccomandare che essi fossero specificati, perché le leggi debbono essere sempre chiare, specie quando si tratta di sapere quali sono i soggetti delle imposte.

PRESIDENTE ricorda che quando il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, fu sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri conteneva la frase « salvo l'azione penale ». Il Consiglio dei Ministri discusse a lungo su tali parole e alla fine prevalse il concetto di toglierle per il motivo che nessuno avrebbe aderito al pagamento dell'imposta, perché il solo fatto dell'adesione avrebbe significato riconoscimento di un'attività che dava adito ad azioni penali.

VANONI, *Relatore*, osserva che nella prima parte dell'articolo si definiscono positivamente i borsari neri, mentre nella seconda si è creduto bene di ricorrere ad una definizione negativa delle attività di mercato nero, poiché in genere il borsaro nero non vuol sentirsi chiamare tale e quindi accetterà più facilmente di essere tassato se gli si contesta di aver svolto una normale attività commerciale.

Ritiene però che la formula usata dal legislatore sia alquanto ingenua, perché con essa difficilmente saranno colpite quelle persone che sono sfuggite finora alle sanzioni penali.

In ogni modo, associandosi ai rilievi fatti dal Consultore Manes, riconosce che l'espressione « esercizio di ogni altra attività profittatrice connessa con la congiuntura econo-

mica » può essere pericolosa, in quanto può riferirsi a casi svariatissimi.

Concludendo, pone il problema. o lasciare in vigore solo la prima parte del primo comma dell'articolo 16, che risponde press'a poco al disposto dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1944, n. 199, o comprendere nello stesso articolo 16 l'inciso sul quale ha sollevato qualche dubbio il Consultore Manes.

FRIGGERI dichiara che tanto la prima quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 16 possono dar luogo al sorgere di gravi preoccupazioni. In ogni modo assai più grave è la disposizione che riguarda l'avocazione dei profitti derivanti dall'esercizio di ogni altra attività profittatrice connessa con la congiuntura economica e con la situazione derivante dagli eventi bellici, perché non si sa a quale categoria di persone si riferisca. Non crede sia il caso di ingrandire troppo il fenomeno della borsa nera e osserva che col disposto dell'articolo 16 sarebbero colpite soltanto quelle persone che esercitano un mercato nero di piccola entità, pur di sbarcare il lunario.

DE CATALDO vorrebbe che fosse chiarito il concetto circa le categorie di contribuenti colpite da disposizioni precedenti e che si intendono soggette ad ulteriore accertamento per la inosservanza del blocco dei prezzi delle merci.

EINAUDI osserva che l'unica disposizione che abbia valore nell'articolo 16 è quella dell'ultimo comma che si riferisce a tutti i contribuenti. Sarebbe quindi il caso di lasciare in vigore soltanto la disposizione del comma anzidetto.

MANES ANTONIO propone che dall'articolo 16 sia tolto l'inciso. « nonché di ogni altra attività profittatrice connessa con la congiuntura economica e con la situazione derivante dagli eventi bellici ».

VANONI, *Relatore*, dichiara che la proposta del Consultore Manes potrebbe essere accolta.

GABRIELE CESARE è contrario a tale proposta.

FRIGGERI osserva che se la proposta del Consultore Manes fosse accolta, finirebbero con l'avvantaggiarsene coloro che si sono veramente arricchiti a causa della situazione derivante dagli eventi bellici e che d'altra parte si getterebbe il panico nelle altre categorie di cittadini.

MANES ANTONIO presenta il seguente ordine del giorno

« La Commissione finanze e tesoro, rilevata la indeterminatezza della formula con-

tenuta nell'articolo 16, dalle parole. « nonché di ogni altra attività profittatrice » in poi, ritiene che essa non sia accettabile ed invita il Governo a riesaminare il problema della tassazione degli utili derivanti segnatamente dall'aumento della circolazione ed a proporre un provvedimento particolare ».

VANONI, *Relatore*, osserva al Consultore Manes che il problema di provvedere alla tassazione dei cosiddetti borsari neri angustia il Governo da circa due anni. Fa presente che mancano gli strumenti idonei per tassare i borsari neri che tutti vogliono colpire. Adottando in tale materia disposizioni precise, si può correre il rischio di non raggiungere i risultati sperati con l'inconveniente assai grave, da un punto di vista politico, di dare l'impressione che il Governo non voglia agire con la dovuta energia in questo campo. Bisognerebbe pertanto fare proposte concrete di emendamento. Se la Commissione riuscisse a migliorare la dizione dell'articolo 16, farebbe opera assai gradata al Governo. Per tutte queste ragioni crede che l'ordine del giorno del Consultore Manes non possa essere approvato.

PRESIDENTE propone, vista l'insoddisfazione manifestata in merito alla dizione dell'articolo 16, che si riunisca il giorno 26 alle ore 11 una Commissione composta dei Consultori Vanoni, Gabriele Cesare, Manes Antonio, Solari e Friggeri con l'incarico di redigere in forma migliore il testo dell'articolo 16.

*(Così rimane stabilito).*

MANES ANTONIO dichiara di dissentire, in merito al disposto dell'articolo 17, dall'applicazione di norme penali in materia tributaria. L'articolo 17, infatti, stabilisce che ai contribuenti che si siano resi morosi al pagamento dei profitti accertati ai sensi dell'articolo 16 sia applicata un'ammenda. ora è noto che l'ammenda si trasforma, per chi non paga, in detenzione. Ritiene cosa assai grave introdurre tale criterio in materia di profitti eccezionali di speculazione, tanto più che c'è la disposizione di carattere generale per la quale chi non paga può essere dichiarato fallito.

VANONI, *Relatore*, osserva che il minacciato fallimento non sempre desta eccessive preoccupazioni.

MANES ANTONIO dichiara che il criterio di adottare la detenzione in materia fiscale è un principio che non può essere accolto in un regime veramente democratico.

FRIGGERI si associa alle osservazioni fatte dal Consultore Manes

EINAUDI osserva che il principio contenuto nell'articolo 17 è di eccezionale gravità, perché qui non si tratta di persona che abbia frodato, ma soltanto di persona che non paga.

VANONI, *Relatore*, osserva che se si vuol dare alla legge pratica attuazione, il disposto dell'articolo 17 non può essere cambiato anche se esso preveda un principio che contrasta alle normali regole della nostra legislazione tributaria.

PRESIDENTE propone, data la gravità della questione suscitata dal Consultore Manes, di rinviare l'approvazione degli articoli 17 e 18.

*(Così rimane stabilito).*

VANONI, *Relatore*, dichiara che nell'articolo 19 si è incorso in un lieve errore di formulazione. Al terzo comma infatti si dice:

« È ammesso ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione centrale, anche per il merito, nei casi in cui l'utile accertato dalla Commissione provinciale supera il doppio del reddito dichiarato, e, da parte dell'Ufficio distrettuale, nei casi in cui il reddito determinato dalla Commissione suddetta sia inferiore alla metà di quello accertato dall'Ufficio stesso ».

La posizione dell'inciso « anche per il merito » potrebbe far ritenere che sia ammesso ricorso soltanto da parte del contribuente, mentre invece si voleva dire che il ricorso è ammesso da parte del contribuente quando vi sia lesione enorme, e da parte dell'Ufficio quando vi sia l'altra lesione, l'una e l'altra previste nell'articolo stesso.

Per queste considerazioni propone di sostituire alla dizione. « È ammesso ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione centrale, anche per il merito », la seguente. « È ammesso ricorso alla Commissione centrale, anche per il merito, da parte del contribuente ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 19, con questo emendamento.

*(È approvato).*

VANONI, *Relatore*, ricorda che nella riunione precedente, alla fine dell'articolo 9, le parole « attività determinate », sono state sostituite con le seguenti « attività individuate ».

Osserva che da parte di alcune categorie di contribuenti, è stato rilevato che quando si parla di attività individuate può sorgere il pericolo che con tale espressione si voglia fare riferimento a certe attività nominativamente indicate. È stata fatta pertanto la proposta di non far seguire alcun aggettivo alla parola « attività ».

FRÈ osserva che sarebbe meglio ritornare alla formula usata nel testo del provvedimento ministeriale, cioè alla dizione « attività determinate ».

PRESIDENTE dichiara di condividere il punto di vista espresso dal Consultore Frè.

Mette pertanto in votazione la proposta di sostituire alle parole. « attività individuate », le altre « attività determinate ».

*(È approvata).*

Propone di rinviare ad una prossima seduta la discussione sugli articoli 16, 17 e 18 del provvedimento.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 20.30.**